VERBALE di ACCORDO

Si sono incontrati:

- **Per la Lonati S.p.A.** i Sigg.ri: Gian Battista Garza e Bruno Meini.
- **La RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA**, nelle persone dei Sigg. ~~Chiappini Massimo~~, Arrighini Marco, Domeneghetti Valentino, Pireni Paolo, Giuseppe Solfitti, Claudio Moneghini, Rossano Gatti, Remo Pietroboni, FAVALLI ALDO, ~~[illegible]~~ FRUGONI MASSIMO
- **Per la FIOM CGIL** di Brescia la Sig.ra Silvia Spera.
- **Per la FIM CISL** di Brescia la Sig.ra Laura Valgiovio.

Premesso che:

La R.S.U e le OO.SS hanno richiesto la modifica dell'inizio orario di lavoro e l'applicazione della Banca Ore durante i periodi di CIG.

A determinate condizioni e nel pieno rispetto delle esigenze aziendali, l'Azienda ha manifestato la propria disponibilità ad esaminare tali questioni.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.179 del 3 agosto 1998, sono state dettate alcune disposizioni in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico.

La Legge di conversione 27.11.1998, n° 409 del D.L 29.09.1998, n° 335, in materia di lavoro straordinario ha operato la scelta di valorizzare l'autonomia collettiva alla quale è stata rimessa in via principale la definizione di tale disciplina.

Si conviene quanto segue:

Orario di lavoro

1. Al fine di ridurre i tempi dovuti agli spostamenti casa-lavoro che peraltro provocano intasamenti di traffico cittadino, in via sperimentale limitatamente al periodo 6 aprile 1999 – 31 luglio 1999, per i reparti di produzione e servizi ad essi collegati, l'orario di lavoro viene così definito:

dalle ore 07.30 alle ore 16.30, con intervallo mensa.

2. Per quanto riguarda i lavoratori turnisti e gli impiegati amministrativi non collegati a reparti produttivi, viene confermato l'orario di lavoro attualmente in atto.

3. Le parti si incontreranno entro la fine del mese di luglio p.v. per valutare i risultati della sperimentazione.

Banca ore

1. Nel quadro del sistema di relazioni industriali in atto, le parti riconoscono come presupposto determinante per l'applicazione del presente accordo la necessità di assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze tecnico-organizzative aziendali. In tal senso confermano il loro impegno.

2. In via sperimentale per il periodo sino al 31.07.1999, relativamente ai dipendenti appartenenti a reparti e/o aree in cui si preveda l'effettuazione di lavoro straordinario durante gli eventuali periodi di sospensione dal lavoro per CIG, le ore prestate in regime di straordinario saranno accantonate nella Banca Ore individuale attualmente in essere.

3. Nel mese di effettuazione dello straordinario verranno corrisposte ai dipendenti interessati le maggiorazioni previste dalla vigente normativa contrattuale.

4. Le ore di straordinario così accantonate in Banca Ore potranno essere godute entro i successivi due mesi dalla loro effettuazione, attraverso riposi retribuiti con le modalità previste dagli accordi sindacali del 29.05.1997 e 09.09.1997.

5. Nel caso di periodi di sospensione dal lavoro per CIG della durata di 13 settimane, il termine di cui al precedente punto 4) è esteso a mesi tre.

6. Qualora entro i termini di cui ai punti 4) e 5) le ore accantonate non siano state godute, le stesse verranno retribuite con le relative quote orarie.

7. Durante gli eventuali periodi di CIG, a fronte dell'insorgere di problemi gestionali che impediscano il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1) le parti si incontreranno per un tempestivo riesame della materia qui trattata.

8. Le parti si incontreranno entro la fine del mese di luglio p.v. per l'effettuazione di una verifica dei risultati conseguiti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Lonati S.p.A.

Gian Battista Garza

Bruno Melni

Per le OO.SS.

FIOM-CGIL Silvia Spera

FIM-CISL Laura Valgiovio

RSU Lonati S.p.A.

Brescia, 12 febbraio 1999